

Ordinanza n. 175 del 28-04-2017

OGGETTO: PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLA VIABILITÀ CENTRO STORICO, ALLA REGOLAMENTAZIONE DEI PERMESSI RESIDENTI, DEI PERMESSI PROVVISORI E PERMANENTI PER L'ACCESSO ALLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO E DEI CONTRASSEGNI DISABILI SUL TERRITORIO COMUNALE.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

Preso atto della Delibera del Consiglio Comunale n. 78 del 28-09-2016 e della Delibera di Giunta Comunale n. 111 del 20/03/2017 contenenti linee di indirizzo per la valorizzazione del centro storico di Macerata;

Vista l'ordinanza n. 132 del 14-07-2014 contenente norme per la disciplina della viabilità del centro storico;

Visto il contratto di servizio sulla sosta tariffata e sui servizi ad esso correlati e accessori intercorso tra l'Apm spa e il Comune di Macerata, avente riflessi sulla disciplina dei permessi residenti del centro storico e di varie zone della città, nonché dei permessi ZTL;

Ritenuto necessario procedere all'emissione di una nuova ordinanza che disciplini la materia in modo organico;

Attesa la propria competenza in forza del il Decreto Legislativo n.267/2000 ed in coerenza con gli indirizzi dell'Amministrazione Comunale;

Visti gli artt. 5, 6,7 del Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285 e le corrispondenti norme del Regolamento di esecuzione e attuazione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 16.12.1992, n. 495;

ORDINA

- che l'ordinanza n. 132 del 14/07/2014 e successive modifiche e integrazioni, sia revocata e sostituita come segue:

-----00000-----

1. AREE PEDONALI URBANE E ZONE A TRAFFICO LIMITATO

Al fine di tutelare la vocazione prevalentemente pedonale del centro storico e tenuto conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute e sul patrimonio ambientale e culturale della città, sono individuate e indicate con regolare segnaletica stradale le aree pedonali e le Zone a traffico Limitato elencate nei sub-paragrafi seguenti con la loro specifica disciplina.

1.1. Aree pedonali con vigenza 0-24, eccetto veicoli che effettuano operazioni di carico e scarico dalle ore 6,00 alle ore 11,00 dei soli giorni feriali, effettuando una sosta massima di 60 minuti, esponendo l'orario d'arrivo, in:

- a) Piazza della Libertà – sul lato sinistro a salire, sull'area opportunamente delimitata e segnalata con accesso regolato da dissuasori automatizzati;

- b) Corso Matteotti - da L.go Amendola fino all'intersezione con via Armaroli;
- c) Via De Vico;
- d) Corso della Repubblica – da piazza della Libertà all'intersezione con via Santa Maria della Porta, dove segnalato;
- e) Piazza Mazzini - sull'area opportunamente delimitata e segnalata;
- f) Piazza XXX Aprile;

1.2. Aree pedonali con vigenza nella fascia oraria 11,00 – 06,00, in:

- a) Via Garibaldi;

1.3. Aree pedonali con vigenza oraria 0 – 24, in:

- g) Piazza C. Battisti;
- h) Piazza Vittorio Veneto - lato Biblioteca, nell'area opportunamente delimitata e segnalata,
- i) Piazza Strambi - nell'area opportunamente delimitata e segnalata;

1.4 Regolamentazione della circolazione all'interno delle aree pedonali urbane.

Sono ammessi alla circolazione nelle aree Pedonali Urbane:

- a) i veicoli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli a servizio di persone con limitate o impedito capacità motorie (con i limiti di cui al punto 5 del disciplinare allegato e parte integrante del presente provvedimento);
- b) i mezzi addetti alla pulizia della strada e alla raccolta dei rifiuti solidi urbani;
- c) i veicoli degli operatori commerciali su area pubblica nei giorni e nelle ore di mercato settimanale;
- d) i veicoli di residenti nelle aree pedonali urbane, muniti di permesso zona A che espressamente lo preveda, per l'accesso ad aree private o per momentanee esigenze di carico e scarico, per un massimo di 20 minuti, segnalando in modo chiaro l'orario di arrivo;
- e) i veicoli funzionali a concessioni di suolo pubblico, o a manifestazioni autorizzate e/o organizzate dal Comune, per le operazioni strettamente necessarie all'allestimento e/o lavorazione di cui al provvedimento, che siano espressamente autorizzati;
- f) servizi di vigilanza che prestano la propria attività a favore di esercizi e/o immobili insistenti all'interno di aree pedonali urbane;
- g) per la sola APU di via Garibaldi, i veicoli dei residenti con permesso Zona A, in uscita da v.lo Torri;

L'accesso all'area pedonale di corso Matteotti è controllato da varco elettronico nel rispetto delle procedure previste dall'art. 17 comma 133 bis della L. 127/97 e dal DPR 250/99.

1.5 Zona a traffico limitato

Sono destinate a Zona a traffico limitato le vie del centro storico interne alle mura urbane con eccezione dei seguenti percorsi:

- a)-Rampa e Via Zara, Via Armaroli fino a Via Berardi, Via Berardi, Via T.Lauri da via Berardi fino a Rampa XXX Aprile, Rampa XXX Aprile;
- b)-Rampa e Via Zara, Via Basjli, Via S.M.della Porta a scendere, Via Lauro Rossi, Via Ciccarelli, Piazza Mazzini e uscita da Porta Picena;
- c)- Rampa e Via Zara, via Basily, S.M.della Porta a salire, p.za V.Veneto, P.M.Ricci,(omissis).....oppure via Crescimbeni,....(omissis).....;
- d)- Rampa e Via Zara, Via D.Minzoni a scendere, Via Gioberti, Via S.M.della Porta, Via L.Rossi, Via Ciccarelli, P.za Mazzini, Porta Picena.
- e) via D. Ricci e via XX Settembre nel tratto compreso tra via D. Ricci e via Crescimbeni

1.6 Accessi e vigenza della Zona a Traffico Limitata:

La Zona a traffico Limitato del centro storico è accessibile dai seguenti varchi ed ha la seguente regolamentazione:

- accesso Don Minzoni - direzione piazza Libertà con vigenza 0-24;
- accesso Via Mozzi con vigenza 0-24;
- Via Garibaldi con vigenza dalle 6 alle 11;
- V.lo Sferisterio con vigenza 0-24
- Via Spada Lavini con vigenza 0-24;
- V.lo Torri con vigenza 0-24;
- accesso via Armaroli con vigenza 0-24;

- accesso V.lo Ferrari con vigenza 0-24;
- accesso V.lo Buonaccorsi con vigenza 0-24;
- accesso Via Pescheria Vecchia con vigenza 0-24;

I varchi di entrata della Zona a Traffico Limitato posti in corrispondenza di via Don Minzoni/intersezione via Zara e in piazza Annessione e i varchi in uscita posti in corrispondenza di Porta Convitto e via XX Settembre/intersezione con via D. Ricci sono sottoposti a controllo elettronico nel rispetto delle procedure previste dall'art. 17 comma 133 bis della L. 127/97 e dal DPR 250/99 .

1.7 Regolamentazione della circolazione all'interno delle zone a traffico limitato:

L'accesso in ZTL è subordinato al conseguimento di un permesso temporaneo o permanente ai sensi di quanto previsto dai paragrafi successivi e dal disciplinare che fa parte integrante della presente ordinanza e che individua la categorie ammesse al conseguimento di autorizzazioni di transito e sosta.

Possono circolare nelle zone a traffico limitato, senza necessità di alcuna comunicazione, i ciclomotori e i motocicli a due ruote.

2. DISCIPLINARE DEI PERMESSI RESIDENTI IN AMBITO COMUNALE, DEI CONTRASSEGNI DISABILI, LE LISTE BIANCHE TEMPORANEE E PERMANENTI PER LA CIRCOLAZIONE IN ZONA A TRAFFICO LIMITATO, I PERMESSI PROVVISORI PERMANENTI VALIDI PER LA ZONA A TRAFFICO LIMITATO E LE ZONE INTERDETTE ALLA CIRCOLAZIONE

Nel disciplinare facente parte integrale della presente ordinanza sono regolamentate le diverse tipologie di autorizzazioni e permessi che consentono la deroga alla disciplina ordinaria della circolazione, i requisiti per l'ottenimento degli stessi, la competenza al rilascio e le sue modalità, le agevolazioni previste per le diverse categorie.

Sono in specifico regolamentati:

- i permessi residenti delle diverse zone della città, elencate nell'allegato A;
- i permessi provvisori o permanenti per l'accesso e la sosta in Zona a Traffico Limitata e nelle zone interdette alla circolazione
- la Lista Bianca provvisoria e permanente;
- i contrassegni disabili
- le deroghe alla disciplina della circolazione per il personale medico in visita urgente

3. CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOCARRI E DEGLI AUTOBUS ENTRO LE MURA.

“E' vietata la circolazione degli autocarri di peso complessivo a pieno carico superiore a 3.500 Kg. all'interno delle mura urbane se non muniti di specifici permessi riportanti le condizioni di transito (itinerario) e sosta, eccetto per quelli in servizio di emergenza o pronto intervento.

I veicoli che espletano servizi di pubblico interesse – ugualmente esonerati dall'obbligo del permesso - (es.: raccolta rifiuti, manutenzione e lavaggio strade, ecc.) e quelli privati non potranno in ogni caso superare a pieno carico il peso complessivo di Kg.15.000 se a 2 assi, Kg. 20.000 se a 3 assi (Con nota 25.11.2002 – prot.n.36886 – il Dirig. del Servizio Lavori Pubblici ha confermato la possibilità di transito anche per autocarri a 4 assi di peso complessivo inferiore a Kg. 25.000) a meno che transitino sui seguenti percorsi: Rampa Zara, Armaroli primo tratto fino chiesa, Via Zara, D.Minzoni da P.za Strambi compresa a Piazza Libertà, P.za Libertà, Amendola, Matteotti, Gramsci, P.za C.Battisti, P.za Oberdan, XX Settembre, C.so Repubblica, P.za V.Veneto, Crescimbeni, T.Lauri, P.za e Rampa XXX Aprile, P.za Annessione, Porta Picena (anche in senso contrario con movieri) e P.za Mazzini – F.lli Ciccarelli, così come concordato dai Servizi comunali Lavori Pubblici e Polizia Municipale in data 03.12.02

Per la verifica dell'effettivo peso degli autocarri sarà valutata la sommatoria tra la tara del veicolo (rilevabile dalla carta di circolazione) ed il dato relativo al peso dei materiali effettivamente trasportati (rilevabile dal Documento di Trasporto, numerato, datato e che contiene anche il mittente, destinatario e targa del veicolo).

Potrà essere autorizzato sullo stesso percorso, in via eccezionale e previa valutazione e parere favorevole del Servizio Lavori Pubblici, il transito anche ai veicoli a 4 assi qualora trattasi di trasporto di merci indivisibili o speciali (es.: autogrù, ecc.) e l'effettivo peso del mezzo e del carico trasportato sia documentabile e previamente dichiarato. Per i cantieri in essere alla data di adozione della presente ordinanza, valgono le deroghe già concesse per consentire lo smantellamento del cantiere”.

Nella predetta zona è vietata altresì la circolazione degli autobus ad eccezione di quelli appartenenti all'Azienda Pluriservizi Macerata (APM SpA) e di quelli muniti di eventuale permesso provvisorio.

4. SANZIONI.

4.1 La violazione al regime del transito e della sosta comporterà l'applicazione delle sanzioni previste e disciplinate dal Codice della Strada.

Per gli aspetti della regolamentazione imposta dalla presente ordinanza non direttamente sanzionati dal D. lgs 285/1992, troverà applicazione la sanzione amministrativa indicata dall'art. 7 bis del D. Lgs. 267/00.

In particolar modo la prevista sanzione da € 25 a € 500 sarà applicata:

- ai possessori o titolari di permesso o contrassegno che non lo espongono o lo espongono in modo da risultare illeggibile;
- ai possessori di un ticket di parcheggio a pagamento che non lo espongono o lo espongono in modo tale da farlo risultare illeggibile;
- ai possessori di permesso che si rifiutano di esibire il permesso originale per verificarne l'autenticità;

4.2 Saranno soggetti alla sanzione del codice della strada prevista per la sosta in assenza di un titolo autorizzativo che consenta di derogare la disciplina ordinaria in vigore, tutti coloro che:

- pur esponendo il permesso non ne rispettino la condizione di efficacia consistente nell'indicazione dell'ora di arrivo, quando espressamente richiesta;
- non espongono il titolo autorizzatorio, nei casi di unico permesso riportante più targhe.

Nelle aree a pagamento la mancata esposizione del contrassegno o del permesso assoggetta il veicolo anche alle conseguenze tariffarie.

4.3 A richiesta degli agenti preposti al controllo, il contrassegno o il permesso di circolazione o sosta deve essere sempre e in ogni caso esibito per dar modo di verificarne l'autenticità ed il rispetto delle prescrizioni in esso contenute.

5. PROVVEDIMENTI SANZIONATORI ACCESSORI SUI TITOLI AUTORIZZATORI.

5.1 L'uso delle autorizzazioni in maniera difforme a quanto previsto dalla presente ordinanza o del disciplinare allegato (es. sosta senza esposizione dell'orario di arrivo quando richiesto, o in violazione dei tempi massimi di sosta, sosta in area pedonale fuori dagli orari previsti, sosta al di fuori delle fasce orarie prescritte) oltre all'applicazione delle sanzioni previste dal vigente Codice della Strada, darà luogo anche al provvedimento di sospensione della validità del titolo da 15 gg fino a un massimo di 2 mesi o di revoca in caso del ripetersi di comportamenti non consentiti. La sospensione verrà applicata a partire dalla terza infrazione accertata in un anno in modo crescente (15 gg – 1 mese- 2 mesi), considerata la recidiva; mentre la revoca sarà adottata alla prima violazione rilevata successivamente al terzo provvedimento di sospensione adottato. Ai fini della recidiva saranno considerati tutti i provvedimenti sanzionatori adottati negli ultimi due anni anche in caso di avvenuto pagamento in misura ridotta.

Il provvedimento di sospensione e revoca del permesso o il procedimento per l'adozione di tale misura può essere sospesa su richiesta dell'interessato in caso di presentazione di ricorso contro verbale di contestazione dell'infrazione che ne è origine e fino a sua definizione.

5.2 L'uso di fotocopie, l'uso del permesso su veicolo diverso, l'utilizzo del permesso per attività diversa da quella per cui è stato rilasciato, determinano applicazione dei medesimi provvedimenti di cui al punto precedente con gli stessi presupposti e modalità di applicazione

5.3 La contraffazione, l'alterazione del permesso, l'uso di duplicato ottenuto a seguito di denuncia di furto o smarrimento ed il contestuale possesso del permesso denunciato smarrito o rubato determinano la sospensione di 3 mesi del titolo con revoca alla seconda infrazione rilevata nell'arco di 2 anni dalla data della prima.

5.4 Nelle casistiche sopra indicate l'agente accertatore è autorizzato al ritiro *brevis manu* del permesso. In tal caso la sanzione accessoria avrà inizio dal momento del ritiro.

Il ritiro immediato del contrassegno o del permesso provvisorio verrà effettuato da parte dell'agente accertatore qualora lo stesso sia da ritenersi privo di efficacia per il venir meno dei presupposti di rilascio (es.: utente trasferito che abbia perso la residenza o il domicilio).

5.5 Successivamente al provvedimento di revoca sarà possibile conseguire il permesso solo trascorsi 6 mesi

dalla sua emanazione.

5.6 Le comunicazioni di sospensione e revoca verranno fatte direttamente dalla Società Apm, su segnalazione del Comando Polizia Municipale che, decorsi 15 giorni dalla data di notifica del provvedimento, provvederà in conformità alla sanzione accessoria da applicare, procedendo al disinserimento della targa del veicolo dal sistema informatico del controllo elettronico della ZTL per il periodo di durata del provvedimento..

6. DISPOSIZIONI FINALI

La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera e la manutenzione della prescritta segnaletica stradale e la pubblicazione all'Albo pretorio del comune.

E' fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito dalla presente ordinanza.

Gli ufficiali e gli agenti della polizia municipale e degli altri organi di polizia stradale di cui all'art. 12 CdS, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

A carico dei trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dal Codice della Strada.

Sono revocati tutti i precedenti provvedimenti emanati eventualmente in contrasto con la presente ordinanza.

A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per illegittimità entro 60 giorni dalla pubblicazione al T.A.R. Marche.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37 c. 3 del Codice della Strada.

IL DIRIGENTE
SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
MICHELE D'ALFONSO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.